

CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale per la regione siciliana

Avviso di interruzione per morte del ricorrente

Visti i ricorsi inoltrati alla Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana della Corte dei conti dai signori sotto elencati e iscritti ai numeri indicati a fianco di ciascun nominativo, si comunica che – essendosi verificata l'interruzione del giudizio per morte del ricorrente da parte **dal G.U.P. Dott. Tommaso Brancato** – decorsi novanta giorni dalla pubblicazione di questo avviso senza che gli eredi abbiano provveduto alla riassunzione del giudizio, questi verranno dichiarati estinti ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge n. 205 del 21 luglio 2000.

Ricorso N.	Ricorrente	Data di Nascita	Data di Morte
37277	MAZZOLA VINCENZO	20/01/1928	11/01/2011
44247	BONOMO AGOSTINO	16/09/1933	25/05/2008
44811	CASTANOTTO SALVATRICE	28/05/1926	09/02/2011
48430	INSANA FORTUNATO	14/06/1929	24/06/2009

Il Direttore del servizio pensioni
Piera Maria Tiziana Ficalora

TC12ABA796 (Gratuito).

T.A.R. CAMPANIA SALERNO

Notifica per pubblici proclami

Con ricorso notificato il 20-21/10/2009 e successivi motivi aggiunti proposti innanzi al T.A.R. Campania Salerno, il Sig. Soviero Francesco, rapp.to e difeso dall'avv. Sara Franco, a seguito della sua esclusione dalla graduatoria di assegnazione alloggi ERP, ha proposto ricorso, avente R.G. 1803/09, contro il Comune di Fisciano, la Prima Commissione Assegnazione Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di Salerno nonché Troisi Egidio per vedere, oltre richiesta di risarcimento del danno, annullati, previa sospensione: *a)* il bando di Concorso Speciale n. 1/2006 indetto dal Comune di Fisciano (SA) per l'assegnazione in locazione di n. 152 alloggi di ERP per l'eliminazione di baracche, containers e prefabbricati leggeri di cui alla delibera n. 4863 del 12/10/2001 (art.3 comma 6 L. R. Campania n.18/97) disponibili nell'ambito del Comune di Fisciano; *b)* la graduatoria definitiva e relativo verbale n. 2585 deliberata in data 8/7/2009 della 1° Commissione Prov.le Assegnazione Alloggi di ERP; *c)* il provvedimento reso a seguito di opposizione ex art. 8/L.R. 18/97 di esclusione di partecipazione dalla graduatoria provvisoria del 3/6/2009 del bando speciale di concorso sopra indicato; *d)* il provvedimento di esclusione di partecipazione dalla graduatoria provvisoria del 24/2/2009 del bando

speciale di concorso sopra indicato; *e)* ogni altro atto o provvedimento di esclusione presupposto, connesso e/o consequenziale non conosciuto. I motivi di diritto hanno riguardato: 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 46, 47, 71 c.3 e 74 DPR 445/2000: le "modalità di partecipazione" così come prescritte nel bando sono illegittime perché se da un lato richiamano la efficacia certificativa delle dichiarazioni sostitutive di notorietà dall'altro, con vessatoria limitazione di legge, dispongono in modo illegittimo ampliamento delle condizioni partecipative con violazione degli artt. 46 e 47 DPR445/00. La presentazione del documento di riconoscimento non può qualificarsi come condizione di partecipazione; inoltre essendo la data di rilascio 1/12/1994, la patente di guida, rinnovata, veniva a scadere il 16/1/2013. 2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della L. 241/90, come modificato dall'art. 4 della L. n. 15/2005: in capo alla Commissione Giudicatrice, ed in particolare del funzionario responsabile del procedimento, sussisteva l'obbligo di richiedere all'istante la copia della parte restrostante il documento di riconoscimento per verificarne la validità, ovvero attivarsi di ufficio per i dovuti controlli presso le autorità competenti; 3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 L.R. 18/97: il ricorrente è stato escluso dalla graduatoria ex art. 2 L.R.18/97 per "non aver dichiarato il possesso dei requisiti in quanto il documento di identità (patente) è scaduto ed incompleto". Tale circostanza non riguarda

